



DECRETO ottobre 1999 n.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ratifica ed esecuzione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecutorietà delle sentenze arbitrali straniere.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale del 20 marzo 1978;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 1999 n.;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958.

Dato dalla Nostra Residenza, addì ottobre 1999/1699 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Arzilli - Marino Bollini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

Art.1

1. La presente Convenzione si applica al riconoscimento e alla esecutorietà di sentenze arbitrali rese sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui il riconoscimento e l'esecutorietà sono richieste, sentenze che regolano controversie fra persone fisiche e morali.

Il riconoscimento e l'esecutorietà si applicano egualmente a quelle sentenze arbitrali che non sono considerate come nazionali dello Stato in cui il loro riconoscimento o la loro esecutorietà sono richieste.

2. Si intendono per "sentenze arbitrali" non sono quelle emanate da arbitri nominati per casi specifici, ma anche quelle rese da organismi di arbitrato permanenti ai quali le Parti si siano sottomesse.

1. Al momento di firmare e di ratificare la presente Convenzione, di aderirvi o di fare notifica di estensione come previsto dall'art.10, ogni Stato potrà, su un base di reciprocità, dichiarare che applicherà la Convenzione per il riconoscimento e l'esecutorietà delle sole sentenze emanate sul territorio di un altro Stato contraente. Egualmente potrà dichiarare di voler applicare la Convenzione esclusivamente a controversie derivanti da rapporti di diritto, contrattuali o non, che, sulla base della sua legge nazionale, abbiano natura commerciale.

Art.2

1. Ogni Stato contraente riconosce la Convenzione scritta secondo la quale le Parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato ogni controversia o quelle controversie che sono sorte o che possono sorgere tra di loro in tema di rapporti di determinato diritto, contrattuale o non, e che si riferiscano a questioni suscettibili di essere regolate per via di arbitrato.

2. Si intende per "Convenzione scritta" una clausola compromissoria inserita in un contratto, o in un compromesso, firmata dalle parti o contenuta in uno scambio di lettere o di telegrammi.
3. Il Tribunale di uno Stato contraente interessato ad una controversia relativa a questioni in proposito della quale le Parti abbiano concluso una Convenzione ai sensi del presente articolo, rinvierà le Parti all'arbitrato, sulla base di una richiesta di una di queste, a meno che non contesti che quella Convenzione è inoperante o non suscettibile d'applicazione.

Art.3

Ogni Stato contraente riconoscerà l'autorità di una sentenza arbitrale e accorderà esecutorietà a questa sentenza conformemente alle regole di procedura seguite dal territorio in cui la sentenza è stata richiesta, secondo le condizioni stabilite negli articoli che seguono.

Non saranno imposte per il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze arbitrali alle quali si applica la seguente Convenzione né condizioni sensibilmente più rigorose, né spese di giustizia sensibilmente più elevate di quelle che sono previste per il riconoscimento e l'esecutorietà di sentenze arbitrali straniere.

Art.4

1. Per ottenere il riconoscimento e l'esecutorietà previste dall'articolo precedente, le Parti che domandano il riconoscimento o l'esecuzione devono, contemporaneamente alla domanda, fornire:
 - a. l'originale documento autenticato della sentenza o una copia di questo originale alle condizioni che abbia i requisiti per la sua autenticità;
 - b. l'originale della Convenzione indicata all'art.2, o una copia di questa, che adempia alle richieste condizioni di autenticità.
2. Se la citata sentenza o l'indicata Convenzione non sono redatte nella lingua ufficiale del Paese in cui la sentenza è stata emanata, le Parti che ne richiedono il riconoscimento o l'esecuzione dovranno produrre una traduzione dei documenti in questa lingua. Questa traduzione dovrà essere certificata da un traduttore ufficiale o da un traduttore giurato o da un rappresentante diplomatico o consolare.

Art.5

Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza non potranno essere rifiutate, su richiesta su richiesta della Parte contro la quale la sentenza è emessa, a meno che questa Parte non fornisca all'Autorità competente del Paese in cui il riconoscimento o la esecutorietà sono richieste la prova che:

- a. le Parti della Convenzione di cui all'art.2 siano, in virtù della Legge loro applicabile, colpiti di una incapacità, o che la citata Convenzione non sia valevole in conformità con la legge alla quale le Parti l'hanno subordinata o, in mancanza di una indicazione a questo proposito, in conformità alla legge del Paese in cui la sentenza è stata emanata;

- b. che la Parte contro la quale la sentenza è stata emessa non sia stata sufficientemente informata della designazione dell'arbitrato o della procedura dell'arbitrato o che questa si sia trovata nell'impossibilità per altri motivi di avvalersi di questi mezzi;
 - c. che la sentenza si riferisca ad una controversia non compresa nel compromesso o che non rientri nelle posizioni della clausola compromissoria oppure che contenga decisioni che oltrepassino i termini del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia se le disposizioni della sentenza che trattano le questioni sottomesse all'arbitrato possono essere dissociate da quelle che trattano di questioni non sottomesse ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e rese esecutive;
 - d. che la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura d'arbitrato non sia conforme alla Convenzione fra le Parti o, in assenza di una Convenzione, che la stessa non sia conforme alla legge del Paese in cui l'arbitrato ha avuto luogo;
 - e. che la sentenza non sia ancora divenuta obbligatoria per le Parti, o sua stata annullata o sospesa da una autorità competente del Paese nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza è stata emanata.
2. Il riconoscimento o l'esecutorietà di una sentenza arbitraria potranno egualmente essere rifiutate se l'autorità competente del Paese in cui il riconoscimento e l'esecutorietà sono state richieste constata:
- a. che, secondo la legge di questo Paese, l'oggetto della controversia non è suscettibile di essere regolato per via di arbitrato;
 - b. che il riconoscimento o l'esecutorietà della sentenza potrebbe essere contraria all'ordine pubblico di questo Paese.

Art.6

Se l'annullamento o la sospensione della sentenza sono richieste alla competente Autorità sulla base di quanto disposto dall'art.5 paragrafo 1/e, l'Autorità davanti alla quale la sentenza è portata può, se lo reputa opportuno, soprassedere e decidere sull'esecutorietà della sentenza; può anche su richiesta della Parte che ha domandato l'esecuzione della sentenza richiedere all'altra di fornire delle convenienti garanzie.

Art.7

1. le disposizioni della seguente Convenzione non annullano la validità di accordi multilaterali - bilaterali conclusi fra gli Stati contraenti in materia di sentenze arbitrali e non privano alcuna delle Parti interessate del diritto che questa può avere di avvalersi di una sentenza arbitrale nel modo e secondo le forme ammesse dalla legislazione e dai trattati del Paese in cui la sentenza è stata chiesta.
2. Il Protocollo di Ginevra del 1923 relativo alle clausole d'arbitrato e la Convenzione di Ginevra del 1927 per l'esecuzione di sentenze arbitrali straniere cesseranno di produrre i loro effetti tra gli Stati contraenti nel momento in cui questi saranno legati dalla presente Convenzione.

Art.8

1. La presente Convenzione è aperta, fino al 31 dicembre 1958, alla firma di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite così come di ogni Stato che sia o che divenga in futuro membro di una o più istituzioni specializzate delle Nazioni Unite o che sia parte dello Statuto della Corte Istituzionale di Giustizia oppure che sia stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2. La presente Convenzione deve essere ratificata gli strumenti di ratifica depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art.9

1. Tutti gli Stati indicati all'art.8 possono aderire alla presente Convenzione.
2. L'adesione sarà effettuata con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art.10

1. Ogni Stato potrà al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme dei territori che egli rappresenta sul piano internazionale. Questa dichiarazione produrrà i suoi effetti al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per quello stesso Stato.
2. Ogni dichiarazione di estensione di questo tipo sarà fatta per mezzo di una notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e produrrà i suoi effetti a partire dal novantesimo giorno che seguirà la data alla quale il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione oppure alla data di entrata in vigore della Convenzione per quello Stato, se quest'ultima data è posteriore.
3. Per ciò che riguarda i territori ai quali la presente Convenzione non s'applica che alla data della firma, della ratifica o dell'adesione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere le misure necessarie per estendere la Convenzione a questi territori, sotto riserva di ottenere, allorchè motivi costituzionali lo esigano, l'assenso dei Governi di questi territori.

Art.11

Le disposizioni che seguono si applicano agli Stati federativi o non unitari:

- a. in ciò che concerne gli articoli della presente Convenzione...ecc.ecc.

Art.12

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno che farà seguito alla data del deposito di terzo strumento di ratifica o di adesione.
2. per quegli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno, dopo il deposito del terzo strumento di ratifica o di adesione, la stessa entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito per questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art.13

1. Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notifica.
2. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all'art.10, potrà ulteriormente notificare al Segretario Generale delle Nazioni Unite che la Convenzione cesserà di avere vigore per il territorio in questione l'anno dopo la data nella quale il Segretario Generale avrà ricevuto questa notifica.
3. La presente Convenzione resterà applicabile a quelle sentenze arbitrali per le quali sarà stata iniziata prima dell'entrata in vigore della denuncia una procedura di riconoscimento o di adesione.

Art.14

Uno Stato contraente non può dar ricorso a disposizioni della presente Convenzione contro altri Stati contraenti se non nei termini in cui questo stesso Stato è tenuto ad applicare questa Convenzione.

Art.15

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati indicati all'art.8:

- a. le firme e le ratifiche previste all'art.8;
- b. le adesioni di cui all'art.9;
- c. le dichiarazioni e le notificazioni indicate agli articoli 1, 10 e 11;
- d. la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'art.12 e le denunce e le notificazioni di cui all'art.13.

Art.16

1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite rimetterà copia autentica conforme della presente Convenzione agli Stati indicati all'art.8.

